

Non trasmessa alle Dep. (non è stato menzionato nelle Lapis p.c.)

numero			Bellinzona
6075	Im	3	25 novembre 2008

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Alla  
Conferenza delle Direttrici e  
dei Direttori dei Dipartimenti cantonali  
di giustizia e polizia (CDDGP)  
Speichergasse 6  
Casella postale  
3000 Berna 7

### Progetto di Concordato sulle società di sicurezza; procedura di consultazione

Signor Segretario generale,

abbiamo esaminato con particolare attenzione il progetto di Concordato concernente la problematica citata, che si ispira largamente al "Concordat sur les entreprises de sécurité" del 18 ottobre 1996 adottato dai sei Cantoni romandi (FR, VS, NE, JU, VD e GE), trasmessoci in procedura di consultazione.

Siamo ora in grado di comunicarle quanto segue.

### Premessa

Nel nostro Cantone, sin dal 1976, è in vigore la "Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (Lapis)".

Nel 1983 erano 17 le persone fisiche e giuridiche che disponevano di un'autorizzazione in base alla Lapis, mentre nel 1989 il numero totale era salito a 20.

Negli anni '90 si è assistito ad una vera e propria esplosione di questo settore.

Attualmente il totale fra persone fisiche e giuridiche autorizzate ammonta a 127 e impiegano 1'227 persone.

La vigente Lapis risulta ormai superata, sia perché l'evoluzione dei tempi ha provocato un ripensamento delle regole nel campo della sicurezza privata sia a causa delle modifiche apportate alla Legge sul mercato interno che, come sappiamo, favorisce la mobilità degli attori economici in tutti i settori.

Infatti, nel caso delle agenzie di sicurezza, l'operatore che si trova ad agire in un Cantone diverso da quello in cui ha ricevuto l'autorizzazione, potrà operare alle condizioni a lui più favorevoli. Stesso discorso vale per le persone provenienti dagli Stati UE e AELS.

Proprio le modifiche apportate a tale legge federale avevano indotto il Dipartimento a sospendere la procedura di revisione totale della Lapis nell'attesa che venisse promulgata una legge federale in tale ambito o allestito un Concordato intercantonale che preveda condizioni d'ammissione efficaci e requisiti di formazione per le persone private attive nel campo della sicurezza.

Salutiamo pertanto con particolare piacere la proposta della CDDGP di sottoporre a procedura di consultazione un progetto di Concordato che tenda ad armonizzare le disposizioni riguardanti le condizioni dell'attività svolta dalle società di sicurezza private e le esigenze da porre alle persone attive nel settore della sicurezza.

### **Progetto di Concordato**

Il progetto disciplina le attività di sorveglianza di beni mobili, immobili e persone, il trasporto di valori e il controllo e servizio di sicurezza di manifestazioni, tralasciando completamente il settore dell'investigazione a cui si devono applicare, giustamente, le regole imposte dal diritto cantonale (art. 394 e seguenti CO).

Inoltre regola l'uso dei cani per l'esecuzione dei compiti menzionati.

Il testo prevede pertanto quattro tipi di autorizzazione:

- per le ditte (persone giuridiche);
- per i dirigenti;
- per gli agenti veri e propri;
- per l'uso dei cani.

È importante rilevare che l'autorizzazione per i dirigenti d'azienda è rilasciata solamente allorché i candidati hanno superato con successo l'esame organizzato a cura dell'autorità del Cantone dove saranno operativi.

Con piacere prendiamo atto dei contenuti dell'art. 31 secondo cui sarà istituita una Commissione concordataria composta dai rappresentanti dei rispettivi concordati di polizia, dal Ticino (la cui polizia non aderisce ad alcun concordato) e dal Cantone Zurigo.

La Commissione, presieduta dal Segretario generale della Conferenza dei comandanti di polizia cantonali, ha lo scopo di controllare l'applicazione uniforme del Concordato nei Cantoni e adottare le necessarie direttive e fornire istruzioni (cfr. art. 32).

Il progetto di Concordato, al di là di qualche diversità di vedute, è una buona soluzione.

Esso ingenererà in ogni caso - e ne siamo coscienti - un aumento del lavoro amministrativo a causa dei diversi tipi d'autorizzazioni, ma soprattutto con l'introduzione degli esami per i dirigenti delle imprese.

### **Osservazioni su singole norme**

#### **Art. 4 cpv. 1**

Il concetto di "installazioni adeguate" contenuto alla fine della prima frase, ripreso dal Concordato del 18 ottobre 1996, non è chiaro. Neppure il commento spiega cosa si intenda assoggettare esattamente. Sembrerebbe che le ditte che si occupano della sorveglianza di strutture esclusivamente attraverso mezzi tecnici e senza impiego di agenti siano soggette alle disposizioni concordatarie.

A questo riguardo osserviamo che qualora apparecchiature di sorveglianza venissero utilizzate da privati per lo svolgimento di compiti pubblici necessiterebbero di base legale formale (cfr. il rapporto "Videosorveglianza degli spazi pubblici e basi legali" del 9 febbraio 2007 - <http://www.ti.ch/protezionedati>).

In questo caso si pensa in particolare a imprese che operano per conto o su delega di enti pubblici (Cantone, Comuni).

#### **Art. 6 cpv. 1 let. e) e 10**

In considerazione delle difformità delle legislazioni cantonali che disciplinano la detenzione dei cani, in particolare delle razze canine considerate "pericolose", si auspica che questo ambito sia demandato alle specifiche regolamentazioni di ogni singolo Cantone.

Di conseguenza proponiamo l'abrogazione dell'art. 6 cpv. 1 let. e) e la riformulazione dell'art. 10 nel senso da noi auspicato.

#### **Art. 8 cpv. 3**

Si prende atto con soddisfazione di quanto spiegato nel commento all'art. 8 cpv. 3 (cfr. pag. 5 e 6), nel senso che la formazione obbligatoria del personale sarà differenziata a seconda del grado d'impiego previsto. Questo sistema permetterà di continuare ad autorizzare persone che svolgono compiti di ridotta importanza o a tempo parziale nell'ambito della sicurezza.

In questo contesto ci preme evidenziare come, secondo il nostro punto di vista, chi occupa in seno alle società di sicurezza una posizione di responsabilità o svolge compiti particolarmente delicati dovrebbe essere obbligato ad ottenere l'attestato professionale federale del settore, in particolare l'attestato federale di agente professionale di sicurezza e di sorveglianza, oppure l'attestato professionale federale di agente professionale di protezione della persona e dei beni, i cui esami sono già gestiti dall'AESS (Association des entreprises de sécurité suisses).

#### **Art. 13**

La comunicazione obbligatoria non deve limitarsi alle autorità giudiziarie ma deve comprendere anche quelle amministrative, in particolare laddove si richiede la solvibilità del postulante (art. 7 cpv. 1 let. c) quale condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 20 cpv. 4**

Dovrebbe essere completato con una frase del seguente tenore:

*"Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego".*

#### **Art. 22**

Il cpv. 1 stabilisce inequivocabilmente che le carte di legittimazione sono emesse dall'autorità competente. Appare quindi errato e fuorviante il commento dell'art. 22, secondo il quale le carte di legittimazione sono emesse dall'associazione di categoria (cfr. pag. 10).

**Art. 25**

Tratta l'applicazione di norme concernenti il porto d'arma, regolamentate da altre disposizioni. Ne proponiamo l'abrogazione.

**Art. 26**

A seguito della proposta di abrogazione dell'articolo 25, il cpv. 1 let. b) va eliminato laddove richiama l'art. 25 cpv. 2.

**Art. 33**

La proposta di aderire al concordato ha un duplice scopo: armonizzare le leggi cantonali e, come abbiamo menzionato nella premessa, contrastare gli effetti indesiderati della Legge federale sul mercato interno.

Per il raggiungimento di queste finalità sarebbe opportuno che il numero dei Cantoni firmatari del Concordato superasse di gran lunga quello previsto per la sua entrata in vigore.

**Art. 35**


Nutriamo perplessità circa il termine transitorio di 2 anni, che consideriamo insufficiente, specialmente se rapportato al notevole carico d'incombenze assegnate alla Commissione concordataria (cfr. art. 7 cpv. 1 let. d, 8 cpv. 3, 10 cpv. 2, 19, 24 cpv. 2 e 32).

Ci sembra che un periodo transitorio di tre anni sia più ragionevole.

Sperando che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione gradisca, signor Segretario generale, i sensi della nostra stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:

  
M. Borradori

Il Cancelliere:

  
G. Gianella

Copia per conoscenza:  
Commissione della legislazione, Residenza